



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 61/1 DEL 4.12.2015**

---

**Oggetto:** **Autorizzazione a contrarre anticipazione di cassa presso l'istituto Tesoriere da parte delle Aziende Sanitarie Regionali.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che nell'anno in corso sussistono delle criticità legate al fabbisogno di liquidità delle aziende sanitarie. Le risorse destinate al settore sanitario risultano sensibilmente ridotte per l'esercizio 2015 e, di conseguenza, le disponibilità finanziarie delle aziende sanitarie risultano insufficienti rispetto alle esigenze di liquidità di fine esercizio, con il conseguente rischio di temporanea insolvenza delle medesime. L'Assessore ricorda che l'art. 4, commi 2 e 5 b), del D.Lgs. n. 231/2002 impone alle aziende sanitarie il pagamento delle fatture entro il termine massimo di 60 giorni, e che l'eventuale sfioramento di tale termine comporta, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto, l'applicazione da parte dei fornitori di elevati interessi moratori che graverebbero sul conto economico delle aziende.

L'Assessore prosegue richiamando il D.Lgs. n. 502/1992, art. 2-sexies, lettera g, punto 1), così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, il quale attribuisce alle regioni la competenza, nell'ambito dei limiti ivi definiti, in materia di ricorso all'anticipazione di cassa presso il Tesoriere da parte delle aziende sanitarie. L'Assessore ricorda, altresì, che la Regione Autonoma della Sardegna ha recentemente disciplinato la materia con la L.R. 3 dicembre 2015, n. 32 "Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse". Inoltre, l'Assessore considera che, a seguito della verifica delle condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria in essere presso le aziende, il ricorso allo strumento dell'anticipazione di cassa comporterebbe un sensibile risparmio in termini di costi finanziari per le aziende rispetto all'eventualità di applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento da parte dei fornitori.

L'Assessore evidenzia che la riforma del sistema sanitario regionale, avviata con la L.R. n. 23/2014 e con la riorganizzazione della rete ospedaliera di cui alla Delib.G.R. n. 38/12 del 28.7.2015, troverà piena e completa applicazione nel medio termine a partire dall'anno 2016 e che i primi interventi di razionalizzazione, avviati nell'anno in corso, hanno generato una prima lieve riduzione della spesa la quale, tuttavia, non trova piena copertura negli stanziamenti a favore degli enti del SSR.



L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, sentito al riguardo l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, informa che non sono allo stato attuale percorribili soluzioni di finanziamento alternative e che, per le ragioni di motivata urgenza sopra esposte, si rende indispensabile adottare la misura straordinaria consentita dall'art. 3 della sopra citata legge regionale.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, l'Assessore propone di autorizzare le aziende sanitarie a contrarre con i propri rispettivi istituti tesorerieri un'anticipazione di cassa, alle condizioni previste nelle rispettive convenzioni di tesoreria in essere, nel rispetto dei limiti imposti dal sopra richiamato art. 3 della L.R. 3 dicembre 2015, n. 32 "Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse". L'Assessore ritiene, inoltre, che le aziende sanitarie debbano essere autorizzate a ricorrere all'anticipazione di cassa sulla base dell'effettivo fabbisogno di liquidità delle medesime, anche in misura inferiore ai limiti di legge.

La tabella sottostante riporta il limite teorico massimo autorizzabile (colonna centrale) e l'importo autorizzato effettivo per singola azienda (colonna a destra). La determinazione dell'importo autorizzato effettivo tiene conto anche delle assegnazioni prospettiche del FSR che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale potrà erogare a partire dal mese di gennaio 2016 e che consentiranno il reintegro delle anticipazioni su base mensile. Tali assegnazioni sono determinate in linea con quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 45/5 del 15.9.2015 e tengono conto degli effetti delle incorporazioni dei presidi ospedalieri previste dall'art. 9 della L.R. n. 23/2014.

<b>Azienda</b>	<b>Importo teorico autorizzabile</b>	<b>Importo autorizzato effettivo</b>
ASL 1 di Sassari	42.910.000	23.320.000
ASL 2 di Olbia	17.991.000,	14.400.000
ASL 3 di Nuoro	22.252.000,	19.885.000
ASL 4 di Lanusei	8.149.000,	5.700.000
ASL 5 di Oristano	21.825.000,	0
ASL 6 di Sanluri	12.071.000,	0
ASL 7 di Carbonia	16.986.000,	12.500.000
ASL 8 di Cagliari	71.292.000	47.900.000
AO Brotzu	13.610.000,	13.610.000
AOU di Sassari	9.287.000,	9.287.000
AOU di Cagliari	11.745.000	10.500.000
<b>Totale</b>	<b>248.118.000</b>	<b>157.102.000</b>



L'Assessore specifica che le eventuali modifiche agli importi autorizzati, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 3 della L.R. 3 dicembre 2015, n. 32 "Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse", saranno approvate con successive deliberazioni della Giunta regionale.

Infine, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, sentito al riguardo l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, informa che le risorse finanziarie necessarie all'estinzione delle anticipazioni di cassa e al pagamento dei connessi oneri finanziari saranno erogate alle aziende sanitarie, nel corso dell'esercizio 2016, a valere sugli stanziamenti previsti dalla sopra citata legge regionale.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

#### DELIBERA

- di autorizzare le aziende sanitarie a contrarre con i propri rispettivi istituti tesoreri un'anticipazione di cassa, alle condizioni previste nelle rispettive convenzioni di tesoreria in essere, nei limiti degli importi assegnati nella tabella sottostante:

<b>Azienda</b>	<b>Importo autorizzato effettivo (€)</b>
ASL 1 di Sassari	23.320.000
ASL 2 di Olbia	14.400.000
ASL 3 di Nuoro	19.885.000
ASL 4 di Lanusei	5.700.000
ASL 5 di Oristano	0
ASL 6 di Sanluri	0
ASL 7 di Carbonia	12.500.000
ASL 8 di Cagliari	47.900.000
AO Brotzu	13.610.000
AOU di Sassari	9.287.000,
AOU di Cagliari	10.500.000
<b>Totale</b>	<b>157.102.000</b>



- di dare atto che le eventuali modifiche agli importi autorizzati, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 3 della L.R. 3 dicembre 2015, n. 32 "Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse", saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale;
- di disporre che le risorse finanziarie necessarie all'estinzione delle anticipazioni di cassa e al pagamento dei connessi oneri finanziari siano erogate alle aziende sanitarie, nel corso dell'esercizio 2016, a valere sugli stanziamenti previsti dalla L.R. 3 dicembre 2015, n. 32.

**p. Il Direttore Generale**

Loredana Veramessa

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci